

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1729

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BISCARDI, PAGANO, MASULLO, ALÒ, BARRA, BERTONI, BRUNO GANERI, CARCARINO, CARELLA, CORASANITI, CORVINO, DE MARTINO Guido, DE NOTARIS, DI BELLA, DI ORIO, DONISE, GRUOSSO, IMPOSIMATO, LAFORGIA, LORETO, LUBRANO DI RICCO, MANIERI, MARINI, MICELE, ORLANDO, PAPPALARDO, PELELLA, PELLEGRINO, PUGLIESE, ROSSI, SALVATO, SCRIVANI, SELLITTI, SICA, STANISCIÀ, STEFANO, TORLONTANO, TRIPODI, VOZZI, VILLONE e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1995

Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana
del 1799

ONOREVOLI SENATORI. - «I fatti accaduti in Napoli nel 1799 sono una delle parti più note, e, quasi direi, più luccicanti della moderna storia d'Italia... Nella storia è grandissima ciò che potrebbe dirsi l'efficacia dell'esperimento non riuscito, specie quando vi si aggiunga la consacrazione di un'eroica caduta. E quale tentativo fallito ebbe più feconde conseguenze della Repubblica napoletana del Novantanove? Essa servì a creare una tradizione rivoluzionaria e l'educazione dell'esempio nell'Italia meridionale.... Così, per effetto del sacrificio e delle illusioni dei patrioti, la Repubblica del Novantanove, che per sé stessa non sarebbe stata altro che un aneddoto, assurse alla solenne dignità di avvenimento storico. E ad essa si rivolge ora lo sguardo, quasi a cercarvi le origini sacre della nuova Italia».

Il giudizio storico di Benedetto Croce sul significato politico, culturale e sociale della Repubblica napoletana del 1799 può essere ormai assunto a definitiva sintesi di una tradizione storiografica che, iniziata col *Saggio* di Vincenzo Cuoco, e proseguita in assoluta continuità sino ai nostri giorni, rinviene in quell'avvenimento l'origine della trasformazione della storia del Risorgimento, «che sino allora era stata più che altro storia del patriottismo», in storia vera e propria (N. Cortese). In nessun altro momento o episodio anteriore o contemporaneo, infatti, emerge, come in quei pochi ma ardenti e travagliatissimi mesi del 1799, la consapevole e ferma volontà di porre fine all'assolutismo monarchico da parte di un ceto intellettuale che si era nutrito delle idee filosofiche ed economiche dell'Illuminismo e degli ideali di libertà e di giustizia della grande Rivoluzione dell'Ottantanove.

Generata dalla situazione esterna di un conflitto tra grandi potenze, e quindi legata alla sorte delle armi e alla volontà dei generali francesi, la Rivoluzione napoletana del

'99 non riuscì a realizzare «quel programma radicale di riforme economiche e sociali che sole avrebbero consentito di accostare al movimento le forze popolari del Mezzogiorno» e a creare «una forza militare propria che desse valido affidamento contro la pressione offensiva delle masse di Santa Fede». Ma pur nei limiti di una rivoluzione «passiva», secondo la definizione di Vincenzo Cuoco, e quindi in una situazione drammatica, «rifulsero ancora di più l'ardore disperato con cui i giacobini napoletani difesero la loro costruzione, e l'eroismo sereno con cui essi affrontarono il martirio: fine gloriosa che illumina il breve esperimento repubblicano e gli dà forza e dignità di stato nazionale» (R. Moscatti). Un avvenimento centrale, quindi, nella storia del Mezzogiorno d'Italia, il cui ricordo occorre conservare e rinnovare nella coscienza etico-politica del Paese, e soprattutto delle giovani generazioni.

Già nella prima ricorrenza centenaria (1899), «si costituì in Napoli un Comitato per promuovere, con libera iniziativa di alcuni cittadini, le onoranze ai martiri della Rivoluzione napoletana del 1799... (che) deliberò di tener una serie di conferenze popolari da stamparsi poi in volume, di pubblicare un Albo illustrativo di quella Rivoluzione, e di coniare una medaglia», lasciando alla cura del Municipio e di privati cittadini altre iniziative: di ciò davano notizia, nella prefazione dell'Albo, Benedetto Croce, Giuseppe Ceci, Mariano D'Ayala e Salvatore Di Giacomo.

Alla ricorrenza bicentennial la Repubblica italiana dovrà provvedere - ad avviso dei proponenti - con una celebrazione che si manifesti in coerenti, rigorose iniziative di ricerca e di approfondimento storiografici, di seria divulgazione, di recupero del patrimonio storico-artistico, archivistico e librario. Particolare rilievo culturale assu-

merà la pubblicazione delle opere di Mario Pagano, delle opere e dell'epistolario di Vincenzo Cuoco nonchè di scritti di altri protagonisti della stagione culturale e civile del '99: materiale bibliografico di non facile fruizione a causa della vetustà di edizioni, o di non ristampa e di esaurita circolazione di successive riedizioni.

L'altissimo significato della celebrazione vuol essere sottolineato dalla nomina a presidente del Comitato nazionale di una personalità di grande prestigio, designato dai Presidenti delle Assemblee parlamentari,

che abbia illustrato per indiscussi meriti la vita politica, culturale e sociale del Mezzogiorno.

In conclusione, il presente disegno di legge intende rappresentare la necessità di dare senso e valore non convenzionali (e quindi non comparabili con altre pur significative ricorrenze celebrative) alla memoria di una vicenda storica che ha segnato in modo indelebile la storia del Mezzogiorno e dell'Italia, e che quindi deve essere affidata, in primo luogo, alla conoscenza ed alla riflessione delle giovani generazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È costituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799.

Art. 2.

1. Il Comitato predispone un programma di iniziative rivolto in particolare:

a) alla realizzazione di convegni, congressi e seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) alla pubblicazione dell'edizione nazionale dei saggi di Mario Pagano, delle opere e dell'epistolario di Vincenzo Cuoco nonchè degli scritti di altri protagonisti della stagione culturale e civile della Repubblica napoletana;

c) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, nonchè al bando di concorsi per la elaborazione di saggi storiografici;

d) all'istituzione in ambito scolastico di concorsi e premi di cultura;

e) alla realizzazione di iniziative artistiche, teatrali, cinematografiche;

f) alla effettuazione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, archivistico e librario.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 del presente articolo, il Comitato eroga contributi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5.

Art. 3.

1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto da una personalità, designata dai

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che abbia illustrato per alti meriti la vita politica, culturale e sociale del Mezzogiorno.

2. Il Comitato è inoltre composto da:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) il Ministro della pubblica istruzione;

c) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) i Presidenti delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

e) i presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia;

f) i rettori delle Università aventi sede nelle regioni di cui alla lettera e);

g) il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

h) il presidente dell'Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

i) il presidente dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;

l) il direttore generale dell'Istituto dell'enciclopedia italiana;

m) i presidenti delle Società di storia patria aventi sede nelle regioni di cui alla lettera e);

n) il presidente dell'Accademia Pontaniana di Napoli;

o) il presidente dell'Istituto italiano per gli studi storici di Napoli;

p) il presidente dell'Istituto per gli studi storici del Molise «V. Cuoco»;

q) i direttori degli Uffici centrali per i beni archivistici, per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

r) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

s) i direttori delle Biblioteche nazionali di Napoli e di Bari;

t) i direttori degli Archivi di Stato di Napoli, Bari, Campobasso, Catanzaro e L'Aquila.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, può integrare la composizione del Comitato designando esponenti della vita politica e culturale del Mezzogiorno, in numero non superiore a tre.

4. Ai membri del Comitato non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

Art. 4.

1. Il Comitato elegge nel proprio seno due vicepresidenti.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, stabilisce la strutturazione interna del Comitato ed ogni altra misura idonea al suo funzionamento.

3. Le funzioni amministrative relative al funzionamento del Comitato sono svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

4. Per il funzionamento del Comitato non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *e*), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il triennio 1995-1997.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi per il periodo dal 1995 al 1999.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. All'onere derivante dal comma 2 per il triennio 1995-1997, pari a lire 1,2 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni successivi al 1997, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 6.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Fondo per le celebrazioni del 1799».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

